

Anche il legislatore è caduto nella trappola: un primo brevissimo commento sulle nuove norme in materia di termini per la costituzione in giudizio nella opposizione a decreto ingiuntivo

“

Disegno di legge recante

Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.

(Testo definitivamente approvato dalla Camera il 6 dicembre 2011, in attesa di pubblicazione sulla G.U.)

Art. 1.

Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile

1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

”

..*.*.*

L'art. 2 non riesce a fornire interpretazione autentica diretta delle norme in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, a conferma del fatto che tra quelle non ve n'era nessuna che dimezzava i termini di costituzione (come qualche

giudice di merito continuava a rilevare¹, a dispetto della consolidata Cassazione pluridecennale). Così facendo, la nuova norma sembra disporre definitivamente per il passato (e salvo ulteriori interventi correttivi della Corte Costituzionale, specie in punto di volontarietà della assegnazione di un termine a comparire inferiore all'ordinario²) l'applicabilità alle opposizioni a d.i. della norma che dimezza il termine di costituzione.

Con l'art. 1 si allungano i termini per il recupero dei crediti, contro la finalità di questo specifico procedimento. Sarebbe bastato lasciare l'art. 645, comma 2, c.p.c. com'era, chiarendo una volta per tutte, in via interpretativa, che i termini di costituzione non si intendono dimezzati.

Appare utile ricordare che la formulazione dell'art. 645, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore a quest'ultimo intervento, era il frutto di una modifica effettuata dal D.P.R. 17.10.1950, n. 857³, in particolare all'art. 13. Nel testo anteriore, entrato in vigore nel 1942, l'articolo recitava: «*in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di **costituzione** sono ridotti alla metà*». Il testo venne modificato proprio sostituendo al termine "costituzione" il termine, dal ben diverso significato tecnico,

¹ Trib. Campobasso, 9.11.2010, Trib. Verona, 14.11.2010, *Corr. giuridico*, 2011, p. 687, ove ulteriori riferimenti alla giurisprudenza nelle note redazionali.

² Si ricorderà che la Corte Costituzionale rigettò la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 645, co. 2, 647 e 165, 1° co., c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente dalla notificazione dell'opposizione anziché dalla restituzione dell'originale notificato, sulla base della considerazione per cui l'abbreviazione del termine di comparizione richiede un esercizio consapevole della relativa facoltà da parte dell'opponente («è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimezzare il termine di comparizione; che, in particolare, il debitore ingiunto, il quale decida di abbreviare i tempi di instaurazione del contraddittorio, è certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio»; Corte Cost., 23.6.2000, n. 239; nello stesso senso, Corte Cost., 13.2.2008, n. 18). E v. già, in questo senso, Cass., 22.3.2011, n. 6514, *Giur. it.*, 2001, p. 1590.

³ Emanante disposizioni di coordinamento e di attuazione della L. 14 luglio 1950, n. 581.

“comparizione”. Dottrina autorevole⁴ considerò pertanto come dimezzati i termini a comparire (per l’esigenza di celerità connessa al particolare procedimento), ma non più quelli di costituzione, del resto del tutto slegati dall’esigenza di celerità del procedimento monitorio. Nello stesso senso la più attenta giurisprudenza anche di legittimità dell’epoca⁵. La Cassazione

⁴ ANDRIOLI, *Le riforme del codice di procedura civile*, Napoli, 1951, p. 144.

⁵ Cass., 10.1.1955, *Riv. dir. proc.*, 1955, p. 85, spec. pp. 109 ss., secondo cui «Questa interpretazione dell’art. 645 non può essere condivisa, sia di fronte alla lettera della legge, che non menziona i termini di costituzione; sia, soprattutto, di fronte alla considerazione che la legge di riforma ha espressamente sostituito la dizione originaria del testo, che menzionava l’abbreviazione dei «termini di costituzione», con l’altra, che menziona i soli «termini per la comparizione»; mentre, se avesse voluto disporre l’abbreviazione alla metà degli uni e degli altri, avrebbe potuto e dovuto menzionarli espressamente. La soppressione del riferimento ai termini di costituzione nella norma in questione è dunque decisiva, per affermare che la volontà della legge ... è quella di escludere l’abbreviazione di tali termini», con nota adesiva di D’ESPINOSA, *Termini di costituzione, cancellazione dal ruolo, riassunzione del processo*, secondo il quale la «soluzione adottata, perciò, non è dovuta (come osserva il Redenti, riferendosi però alla eventualità che la giurisprudenza accolga ancora oggi la tesi del termine unico di costituzione) ad un «cuor tenero» in favore dell’opponente incauto o negligente; ma mi pare corrisponda ad una interpretazione strettamente aderente al nuovo testo dell’art. 645»; e, prima ancora, Trib. Perugia, 30.1.1954, *Foro it.*, I, 1954, c. 1391, secondo cui «Nel codice processuale vigente secondo il vecchio sistema della citazione non ad udienza fissa ma entro un termine acceleratorio ... trovasi solo l’espressione giuridica: «Costituzione dell’attore e costituzione del convenuto» ..., perché sia l’attore sia il convenuto si dovevano costituire non già all’udienza ma in cancelleria. Con il nuovo sistema ad udienza fissa introdotto con la legge di ratifica 14 luglio 1950 n. 581 il legislatore ha usato invece distintamente la dizione «comparizione» e «costituzione» secondo il tempo in cui si svolge l’attività processuale della parte, lasciando chiarissimamente intendere il significato giuridico dell’una e dell’altra espressione»; e più avanti: «È inesatto l’affermare che nel procedimento monitorio l’abbreviazione del termine a comparire stabilita dalla volontà legislativa porti come conseguenza necessaria anche l’abbreviazione del termine di costituzione (...) La mens legis nel procedimento monitorio, in vista dell’acceleramento del tempo assegnato per la comparizione, tende a disporre una deroga alla norma del procedimento ordinario dando così alla sola determinazione del termine una disciplina autonoma che non viene alterata nella sua funzione dal riferimento fatto, per un criterio di tecnica legislativa, alle cifre indicate nell’art. 163 bis. Costituendo quindi la metà di quei termini l’ordinario periodo di tempo assegnato dal legislatore nel procedimento monitorio per quel determinato fine di accelerare la comparizione, onde evitare le opposizioni a scopo dilatorio mercé l’assegnazione di un più lungo termine, quale è stabilito nel procedimento ordinario, non può procedersi ad una uguale operazione aritmetica per il termine di costituzione che è già minimo (dove l’inopportunità del dimezzamento), dovendosi, come per l’ordinario termine del rito ordinario, l’abbreviazione effettuarsi solo in relazione al provvedimento giurisdizionale di ulteriore riduzione in ottemperanza alla esplicita disposizione legislativa»; Trib. Vicenza, 25.1.1954, *Giur. it.*, 1955, I, 2, p. 291, che ritiene

imboccò tuttavia un'altra strada, armando una trappola nella quale oggi anche il legislatore è caduto⁶.

9 dicembre 2011

Ermanno La Marca

applicabile il termine di 10 giorni per la costituzione dell'opponente, senza rilevare problematicità alcuna; App. Milano, 10.12.1954, *Giust. civ.*, 1955, I, p. 297, secondo cui la riforma del '50 «ha modificato il dettame della norma di legge, riferendo l'abbreviazione dei termini ordinari in tema di opposizione al decreto monitorio, non più ai termini di costituzione bensì a quelli di comparizione»; Trib. Toscana, 9.2.1956, *Giur. toscana*, 1956, p. 287 s., secondo cui «È vero che nel nuovo testo la considerazione dei termini di comparizione è stata occasionata dal sistema instaurato con la citazione ad udienza fissa, ma è altrettanto vero che il legislatore, nulla disponendo circa i termini di costituzione come ha disposto per quelli di comparizione, ha manifestata una chiara, evidente ed indubbia volontà di mantener fermi i normali termini di costituzione anche per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, e nessuna contraria argomentazione ha la forza di piegare a diversa interpretazione il chiaro dettato legislativo».

⁶ Di recente, nel senso che i termini di costituzione non sarebbero mai stati dimezzati, specie a seguito dell'allungamento dei termini a comparire da 60 a 90 giorni (che avrebbe evitato inconvenienti, che l'A. considera però argomenti, legati al poco tempo lasciato al convenuto per estrarre i documenti), DALMOTTO, *Sui termini di costituzione dell'attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: non dimidiare mai*, nota a Cass., 22.3.2011, n. 6514, *Giur. it.*, 2011, p. 1591 ss., spec. 1593.